

Onorevole Ministro dell'Interno

Gentilissima Dottoressa

Luciana Lamorgese

Milano, 24 settembre 2019

Richiesta di revisione delle circolari n. 18/2018 e n. 83774/2018 in materia di iscrizioni anagrafiche dei soggetti richiedenti misure di protezione internazionale.

Illustre Ministro,

ITALIASTATODIDIRITTO è una associazione di giuristi, avvocati, notai, magistrati in pensione e docenti di diritto nata alla fine dello scorso anno dall'avvertita esigenza di voler contribuire a riaffermare, nel nostro Paese, il rispetto dei valori costituzionali e dei principi di diritto.

L'Associazione è impegnata nella difesa dei diritti fondamentali di libertà, dei singoli e dei gruppi, dell'integrazione delle persone in condizioni svantaggiate, anche e soprattutto quando siano messe in pericolo dall'esercizio dei pubblici poteri, perché ritiene che lo stato di diritto è una conquista irrinunciabile delle società moderne.

Sul nostro sito (<https://italiastatodidiritto.it/>) sono disponibili le informazioni sulle attività fin qui svolte.

Nel congratularci per la Sua nomina e nell'augurarLe di poter esercitare l'impegnativo incarico che Le è stato affidato con serenità ed efficacia, ci permettiamo di sottoporre alla Sua attenzione il delicato tema della **iscrizione anagrafica dei soggetti stranieri richiedenti misure di protezione internazionale.**

Come noto l'art. 13 del D.L. 4 ottobre 2018 (cd. *Primo Decreto Sicurezza*) ha introdotto il comma 1 *bis* all'art. 4 del D.lgs 142/2015, che esclude che il permesso di soggiorno temporaneo rilasciato in conseguenza della presentazione della domanda di protezione internazionale costituisca "titolo idoneo" per l'iscrizione anagrafica del richiedente asilo.

Il Ministero dell'Interno ha adottato due circolari (n. 18 del 18 ottobre 2018 e n. 83774 del 18 dicembre 2018), indirizzate ai Prefetti e ai Commissari di governo, nelle quali si sostiene che la disposizione avrebbe addirittura introdotto un divieto d'iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo.

Questa interpretazione risulta incompatibile con una serie di convenzioni internazionali recepite dal nostro Paese e con una serie di disposizioni introdotte da provvedimenti legislativi che non sono stati modificati dal c.d. *Primo Decreto Sicurezza*. La circostanza è stata subito rilevata dalla giurisprudenza civile che in termini unanimi ha accolto una lettura ben diversa del disposto normativo¹.

In particolare, in tutte le pronunce fin qui pubblicate, il giudice ordinario, alla luce del diritto internazionale e della Carta Costituzionale ha statuito che il Primo Decreto Sicurezza si limita semplicemente a escludere ogni automatismo derivante dalla presentazione del permesso di soggiorno temporaneo quale titolo fondante l'iscrizione anagrafica; il richiedente asilo, però, ha titolo all'iscrizione anagrafica, in presenza dei requisiti generali previsti dalla legge in materia, pena la violazione di diritti soggettivi fondamentali e costituzionalmente tutelati. Di conseguenza, secondo la giurisprudenza, il principio di uguaglianza e di non discriminazione - ribadito anche dall'art. 6, c. 7 del D. lgs. 286/98 (cd. Testo Unico sull'Immigrazione) – impone che l'iscrizione e la variazione anagrafica dei soggetti stranieri regolarmente soggiornanti nel nostro Paese (ivi inclusi i richiedenti asilo) non possa che avvenire nei medesimi termini e secondo le stesse modalità stabilite per i cittadini italiani.

La giurisprudenza risulta perciò del tutto confliggente con l'interpretazione diramata dal Ministero con le circolari citate. In questa situazione gli ufficiali di anagrafe operano in condizioni di estrema difficoltà, perché da un lato sono destinatari di circolari ministeriali che la giurisprudenza ha riconosciuto essere gravemente erronee, dall'altro lato alla stregua della giurisprudenza devono assumere adempimenti la cui omissione comporta responsabilità gravi, anche di ordine penale, oltre che intollerabili lesioni di diritti fondamentali degli interessati.

-
- ¹ Tribunale di Bologna, Sezione Protezione Internazionale Civile (ordinanze rese nelle cause R.G. 4747 e 5022 del 2019, depositate in data 02.05.2019)
 - Tribunale di Firenze, ordinanza del 18 marzo 2019 nella causa RG n. 361/2019
 - Tribunale di Genova, ordinanza del 20 maggio 2019 nella causa RG n. 2365/2019
 - Tribunale di Prato, ordinanza del 28 maggio 2019 nella causa RG n. 1183/2019
 - Tribunale di Lecce, ordinanza del 4 luglio 2019 nella causa RG n. 5330/2019
 - Tribunale di Cagliari, ordinanza del 31 luglio 2019 nella causa RG n. 4521/2019
 - Tribunale di Parma, ordinanza del 2 agosto 2019 nella causa RG n.2379/2019,

Per completezza ricordiamo che alcune recenti pronunce (Tribunale di Milano, ordinanza di rinvio del 1 agosto 2019 nella causa RG 14134/2019, Tribunale di Ancona, ordinanza di rinvio del 29 luglio 2019 nella causa RG n. 3081/2019) hanno anche sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti della norma, ritenendola lesiva di diritti costituzionali fondamentali di cui agli artt. 2, 3, 10 e 117 della Costituzione.

Ci sembra dunque urgente che dal Ministero degli Interni promani un chiarimento utile a indirizzare l'azione degli apparati burocratici e riportarla nell'alveo della legalità, nei termini affermati dalla giurisprudenza.

E' pertanto necessario che il Ministero degli Interni chiarisca immediatamente che l'art. 13 del Decreto Sicurezza si limita a escludere modalità alternative all'iscrizione anagrafica (basate sulla semplice presentazione del permesso di soggiorno) e che invece restano pienamente efficaci, anche nei confronti dei richiedenti misure di protezione internazionale, le modalità ordinarie di iscrizione stabilite dal nostro ordinamento anagrafico, basate sulle dichiarazioni del richiedente e i successivi accertamenti d'ufficio.

Siamo dunque a chiederLe di voler porre rimedio quanto prima alla situazione descritta e Le saremmo oltremodo grati se potesse rassicurarci in ordine all'urgente assunzione dell'iniziativa.

Con i migliori saluti


Simona Viola
(Presidente ITALIASTATODIDIRITTO)